



BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

ART. 1 AMBITO D'APPLICAZIONE	3
ART. 2 - SPECIFICAZIONE DEI LAVORI	3
ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	4
ART. 4 -AMMINISTRAZIONE DIRETTA	4
ART. 5 - COTTIMO.....	4
ART. 6 - MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO.....	5
ART. 7 - FORMA DELLA PROCEDURA	6
ART. 8 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE	6
ART. 9 - LAVORI D'URGENZA	7
ART. 10 - GARANZIE.....	7
ART. 11 - SUBAPPALTO	8
ART. 12 - CONTRATTO.....	8
ART. 13 - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	8
ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	8
ART. 15 - NORMA DI RINVIO	9
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI.....	9

ART. 1 AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori che possono farsi in economia ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni nonché degli artt. 78, 88, 143 e 144 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554.
2. I relativi importi non possono, in ogni caso, superare i limiti stabiliti dai successivi articoli.

ART. 2 - SPECIFICAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori che si possono fare in economia ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 sono:
 - a. riparazione di opere ed impianti specificati come al successivo punto, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarla con le forme e le procedure previste dagli artt. 19 e 20 della Legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i.;
 - b. manutenzione straordinaria di opere ed impianti, sia di tipo imprevedibile che di tipo prevedibile;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza, come ad esempio:
 - a. demolizioni di fabbricati e di manufatti cadenti, sgombero dei materiali rovinati;
 - b. sgombero della neve dalle strade;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di
 - e. gara;
 - f. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
 - g. completamento di opere o di impianti a seguito di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie di lavori rientranti nel presente comma:

1. Riparazione e manutenzione di strade e piazze, marciapiedi e piste ciclopedonali, parcheggi e viabilità in genere;
2. opere di presidio e difesa;
3. riparazione e manutenzione di fossi, canali, alvei e rilevati;
4. interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica, quando il Responsabile del procedimento valuti la necessità di intervenire in tempi celeri non ottenibili con altre forme di appalto ordinario;
5. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso alla Società o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
6. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità, nonché interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongano di anticipare celermente;
7. lavori divenuti urgenti dopo l'esperimento di procedura di gara, anche informale, andata deserta. In questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta.
8. riparazione e manutenzione della rete acquedotto e fognature, compresa anche la pulizia e lo spurgo mediante l'impiego di attrezzature speciali;
9. manutenzione verde pubblico ed essenze arboree;
10. sicurezza stradale, segnaletica verticale ed orizzontale;

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

2. 1. Tutti i lavori di cui all'art. 2 possono essere eseguiti:
 - a. Per tutti i lavori in economia l'Ente può nominare un Responsabile del procedimento. in amministrazione diretta;
 - b. per cottimo;
 - c. con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

ART. 4 -AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori che la Società può effettuare con proprio personale o da personale eventualmente assunto, impiegando mezzi o materiali propri oppure noleggiati od acquistati appositamente.
2. I lavori di cui al punto precedente non possono comportare spese complessivamente superiori a 50.000 EURO per singolo intervento o raggruppamento di interventi prevedibili, al netto di oneri fiscali.
3. Fino alla concorrenza di 20.000 EURO al netto di oneri fiscali, gli acquisti ed i noli necessari per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta possono essere affidati direttamente ad un'unica ditta.
4. Tutti gli acquisti di materiale e/o noleggi, necessari all'esecuzione dei lavori, devono risultare da apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del procedimento nella quale siano riportati le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte.
5. La procedura per l'affidamento di lavori in amministrazione diretta sarà avviata nel rispetto degli indirizzi politico amministrativi e la relativa determina dell'Amministratore o del Responsabile del Settore, assumerà valore di determinazione a contrattare, contenente l'impegno di spesa presunto ed il relativo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 5 - COTTIMO

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere all'esecuzione di lavori per amministrazione diretta, i lavori possono essere eseguiti mediante cottimo con affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge.
2. I lavori affidati mediante cottimo non possono superare l'importo complessivo di 120.000 EURO per singolo intervento o raggruppamento di interventi prevedibili, al netto di oneri fiscali.
3. Tutti gli interventi previsti, al precedente art. 2, possono essere affidati ad un'unica ditta od impresa, qualora ciascun intervento o raggruppamento di interventi prevedibili sia inferiore a 20.000 EURO, al netto di oneri fiscali.
4. Gli interventi di importo pari o superiore a 20.000 EURO e fino a 120.000 EURO, con un massimo di 50.000 EURO per gli interventi previsti al comma 1 punto b) del precedente art. 2, sono affidati mediante gara informale, preceduta da indagine di mercato, invitando almeno 5(cinque) ditte od imprese.

5. Per i lavori affidati per cottimo, ed entro il limite di 50.000 EURO, di norma occorre redigere: la perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici, elenco prezzi.
6. Per i lavori affidati per cottimo, superiori a 50.000 EURO e fino a 120.000 EURO, sarà redatto il progetto definitivo/esecutivo.
7. Nel caso di affidamento di lavori a trattativa privata, per importi inferiori a 20.000 EURO, oneri fiscali esclusi, la perizia di stima, a giudizio del Responsabile del procedimento, può essere sostituita dal preventivo dell'Impresa, cui verrà inviata conferma d'ordine ad esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento. Il preventivo dovrà, comunque, contenere tutte le informazioni necessarie a garantire il rapporto e l'esecuzione dei lavori;
8. L'unità organizzativa responsabile del procedimento di affidamento é il Settore a cui fa capo il Servizio che gestisce l'utilizzo del bene interessato dall'intervento.

ART. 6 - MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO

1. La procedura per l'affidamento di lavori a cottimo sarà avviata nel rispetto degli indirizzi politico amministrativi del Socio Unico – Comune di Brindisi - e la determinazione dell'Amministratore Unico o del Responsabile del Settore assumerà valore di determinazione a contrattare, contenente l'impegno di spesa presunto ed il relativo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2. Il contratto di cottimo deve contenere:
 - a. l'elenco e/o la descrizione dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni da liquidare a misura nonché l'importo di quelli a corpo;
 - c. le condizioni e le modalità a cui è subordinata l'esecuzione dei lavori;
 - d. il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo;
 - g. il diritto dell'Amministrazione appaltante di risolvere in danno il contratto o l'atto equivalente, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario alle proprie obbligazioni ovvero alle normative legislative e regolamentari anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La risoluzione è dichiarata dal Responsabile del procedimento previa ingiunzione del direttore dei lavori;
 - h. le eventuali condizioni a cui è subordinato l'affidamento dei lavori e/o la sottoscrizione del contratto;
 - i. il richiamo al presente regolamento.

Le voci sopra elencate potranno essere raggruppate in apposito Foglio Patti e Condizioni che costituirà parte integrante e sostanziale dell'atto di cottimo.

3. I contratti di cottimo ove previsto dalla vigente normativa sono corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell'art. 31 della L. 109/94 e del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., nel rispetto e con le modalità previste dal predetto decreto legislativo.
4. L'affidamento di esecuzione dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato tra almeno 5 (cinque) soggetti esterni (salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero), in possesso dei requisiti di qualificazione economici, finanziari, tecnico organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara. Le imprese sono invitate contemporaneamente a presentare l'offerta con le modalità dettagliatamente illustrate al successivo Art. 7. L'apertura dei plichi/buste, contenenti le offerte e le attività deve essere svolta con le modalità di cui al citato Art. 7 commi 5, 6, 7 e 8;

5. Per i casi di affidamento diretto, la determina di cui al comma 1 del presente articolo, contenente il nominativo della ditta e le indicazioni previste dal comma 2, costituirà l'atto di affidamento dei lavori.

ART. 7 - FORMA DELLA PROCEDURA

1. La realizzazione dei lavori in economia, mediante cottimo, è disposta dal Responsabile del Settore competente con proprio atto a contrattare. Dopo l'esperimento dell'indagine di mercato o gara ufficiosa di cui al comma 4 del precedente articolo, nonché dopo l'approvazione definitiva dell'affidamento, la regolarizzazione dell'esecuzione per cottimo avviene mediante stesura e sottoscrizione del "contratto di cottimo", contenente gli elementi essenziali di cui al comma 3 dell'art. 144 del D.P.R. 554/1999, riportati al precedente art. 6 comma 2 e 3.
2. La lettera di invito alla presentazione di preventivi/offerte deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto dell'intervento;
 - b. l'importo delle opere posto a base di gara;
 - c. la descrizione delle opere da eseguire;
 - d. le modalità e tempi di esecuzione delle opere richieste;
 - e. patti e condizioni, incluse eventuali penalità;
 - f. i mezzi di finanziamento della spesa;
 - g. le eventuali garanzie richieste;
 - h. il Responsabile del procedimento;
 - i. la forma contrattuale;
 - j. il criterio di aggiudicazione.
3. Nella determinazione dell'importo a base di gara il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
4. Le offerte sono presentate al Servizio Protocollo della Società nei termini e secondo le modalità previste nella lettera d'invito.
5. L'apertura dei plichi/buste contenenti le offerte deve essere effettuata dal Responsabile del Settore dell'area competente o suo sostituto e/o delegato, assistito da almeno un dipendente in qualità di testimone, avvalendosi, se occorre, dell'assistenza tecnica di un tecnico del Servizio che ha indetto la gara, o suo delegato, oppure da consulenti incaricati dalla Società in merito a particolari competenze.
6. Delle operazioni di apertura delle offerte viene redatto apposito verbale, contenente l'indicazione delle imprese invitate, delle offerte presentate e delle motivazioni che hanno determinato la scelta dell'affidatario.
7. L'affidamento può avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché adeguatamente motivato e ne sia fatta menzione sulla lettera d'invito.
8. Il verbale è approvato mediante determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa; le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti e conservati agli atti della relativa pratica.

ART. 8 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

1. Fermo restando il limite massimo di 120.000 EURO IVA esclusa, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile

del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa e provvede ad integrare l'impegno di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa derivante dalla perizia suppletiva, può derogare ai parametri prescritti dalla normativa vigente (L. 109/94 e D.P.R. 554/99 e s.m.i.) sull'importo dei lavori preventivamente autorizzati. Qualora risultino eccedenze sulla predetta cifra, ne saranno solidamente responsabili il Direttore dei lavori, il Responsabile del settore interessato ai lavori ed eventualmente coloro che illegittimamente hanno ordinato le maggiori spese.

ART. 9 - LAVORI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa all'ente appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori
3. Qualora il tecnico preposto alla conduzione dei lavori coincida col Responsabile del procedimento, le motivazioni previste al comma 1 e la perizia estimativa dovranno essere contenute nella determina con cui si impegna la somma presunta necessaria alla esecuzione dei lavori.
4. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico, che si reca sul luogo dei lavori, può disporre in contemporanea la redazione del verbale e l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 120.000 EURO o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
5. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal Tecnico.
6. Il Responsabile del Procedimento o il Tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
7. Qualora un'opera o lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'ente appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati (art. 147, D.P.R. 554/1999).
8. Qualora il tecnico preposto alla conduzione dei lavori coincida col Responsabile del procedimento, le motivazioni previste ai commi precedenti e la perizia estimativa dovranno essere contenute nella determina con cui si impegna la somma presunta necessaria all'esecuzione dei lavori,
9. La determina di approvazione della perizia suppletiva redatta dal Responsabile del Servizio dovrà essere firmata per accettazione dall'impresa cottimista.

ART. 10 - GARANZIE

1. Le imprese esecutrici, dei lavori in economia di importo pari o superiore a 20.000 EURO IVA esclusa, sono tenute a presentare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del D.P.R. 554/1999 (Cauzione definitiva -- Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

ART. 11 - SUBAPPALTO

1. E' vietato il subappalto se non espressamente autorizzato dalla Società.
2. Il subappalto sarà autorizzato previa verifica nei confronti dell'impresa subappaltatrice del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti dalla normativa vigente.

ART. 12 - CONTRATTO

1. Il contratto relativo ai lavori da eseguirsi mediante cottimo dovrà indicare quanto previsto al comma 2 dell'art. 6 e potrà essere redatto in forma di:
 - a. corrispondenza commerciale, mediante lettera di adesione all'offerta della ditta affidataria contenente inoltre eventuali prescrizioni e/o condizioni che a loro volta dovranno essere controfirmate dalla ditta stessa per accettazione, quando l'affidamento di lavori in economia, in amministrazione diretta o per cottimo, preveda un importo non superiore a 5.000 EURO IVA esclusa;
 - b. scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, quando l'affidamento di lavori in economia, in amministrazione diretta o per cottimo, preveda un importo superiore a 5.000 EURO IVA esclusa e sino a 20.000 EURO IVA esclusa;
 - c. atto pubblico amministrativo soggetto a registrazione, quando l'affidamento di lavori in economia, in amministrazione diretta o per cottimo, preveda un importo superiore a 20.000 EURO IVA esclusa.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa affidataria.

2. Nelle more della stipula degli atti previsti ai precedenti punti b) e c), in caso d'urgenza e dopo la determina di aggiudicazione, il responsabile del procedimento potrà disporre l'immediato inizio dei lavori.

ART. 13 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori in economia, da eseguirsi sia nella forma dell'amministrazione diretta che in quella del cottimo, sono svolti sotto la direzione e/o controllo del Responsabile del Settore.
2. Il Responsabile del procedimento, qualora ravvisasse fatti o elementi che possano configurare sostanziali violazioni del rapporto contrattuale, informerà il Responsabile del Settore (qualora non coincida col Responsabile del procedimento), proponendo l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

1. La liquidazione è normalmente effettuata a fine lavori, salvo che il contratto non disponga diversamente (stati di avanzamento lavori e conto finale). L'impresa presenterà la fattura concernente i lavori effettuati e il Responsabile del Procedimento produrrà al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici (nel caso non coincida con il responsabile del settore stesso), entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, una relazione in ordine alla regolare

esecuzione dei lavori stessi. Apporrà, comunque, un visto sulla relativa fattura sulla base del quale sarà predisposto l'apposito provvedimento di liquidazione, con le modalità previste dal regolamento di contabilità. Prima del suddetto visto, il Responsabile procedimento, dovrà inoltrare agli Enti previdenziali ed Assistenziali la prescritta comunicazione in ordine alla regolarità della posizione contributiva dell'impresa. Il relativo mandato di pagamento verrà emesso al ricevimento del riscontro positivo da parte dei predetti Enti Previdenziali ed Assistenziali o, comunque, decorsi 30 giorni senza alcun esito dalla data di trasmissione della nota di cui trattasi.

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nella L. n. 109/94 e s.m.i., nel D.P.R. n. 554/1999, nel codice civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico, sentito il parere dell'Organo di Controllo, entra in vigore a far data dall'intervenuta adozione del medesimo.
2. Una copia del presente Regolamento verrà depositata c/o la Segreteria della Società e pubblicata sul sito internet, a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Brindisi, lì 05/04/2012

L'Amministratore Unico
Dott. Teodoro Contardi

IL Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Cosimo Crudo